

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2913

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PETRARA, CARDINALE, BAIARDI,  
GIANOTTI e LOPS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1991

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti

ONOREVOLI SENATORI.— La dizione: «edifici adibiti ad uso civile» impiegata nel comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, ha dato luogo ad un serio contenzioso in ordine all'ambito di applicazione della legge, soprattutto dopo la redazione del regolamento di attuazione, di cui all'articolo 15, con il quale si è ritenuto di fornire una lettura restrittiva dell'espressione «edifici adibiti ad uso civile» e quindi di limitare l'applicazione della legge ai soli edifici destinati ad uso abitativo.

Meglio sarebbe stato riferirsi per coerenza ed uniformità alla definizione sancita dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, modificata ed integrata con la legge 9 gennaio 1991, n.10, tanto più in quanto quest'ultima

richiama, all'articolo 29, per la certificazione e il collaudo delle opere, la legge n. 46 del 1990.

Con il presente disegno di legge si vuole chiarire che per «edifici adibiti ad uso civile» si devono intendere tutti gli edifici non adibiti ad uso industriale, artigianale o commerciale.

Si tratta di dare un'interpretazione autentica alla norma, con la quale non solo fornire una più attenta interpretazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni della legge n. 46 del 1990, ma, al tempo stesso, contribuire ad allargare gli spazi di sicurezza degli impianti.

Si confida pertanto in una rapida approvazione del disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, le parole: «edifici adibiti ad uso civile» vanno interpretate nel senso di edifici pubblici o privati la cui destinazione d'uso sia diversa da quella industriale, artigianale o commerciale.

2. La presente legge interpretativa ha efficacia retroattiva alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46.